



11086

COMUNE DI BRESCIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. 10279

Delib.n. 42
Data 03/04/01

OGGETTO: Costituzione di societa' per azioni per la gestione delle
farmacie comunali.

-
-

Adunanza del 3.4.2001
Seduta pubblica di prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

Corsini Paolo - Sindaco	si		
Abba Legnazzi Mario	si	Galli Cesare	si
Alberini Guido	si	Gnutti Vito	--
Arcai Andrea	si	Guardo Nicola	si
Baresi Fausto	si	Isetti Luca	si
Bestagno Maurizio	si	Lanzini Renato	si
Billante Maurizio	si	Libra Salvatore	si
Boniotti Angelo	si	Lombardi Lamberto	si
Buizza Claudio	si	Maffezzoni Saulo	si
Cadeddu Marino	si	Martinuz Alberto	si
Cantoni Luciano	si	Morelli Roberta	si
Capra Fabio	si	Mori Paolo	si
Carpina Fernando	si	Pagliarini Mauro	--
Castelletti Rozzini Laura	si	Palmirani Salvatore	si
Cattabriga Alcide	si	Paroli Adriano	si
Cibaldi Enzo	si	Perin Iris Mario	si
Dalla Bona Giovanni	--	Spalenza Giuseppe	si
Di Mezza Fausto	--	Taglietti Adriano	si
Farina Achille	si	Tolotti Francesco	si
Fermi Ettore	--	Vergani Rocco	si
Gabana Roberto	si	Veschetti Laura	si

Sono presenti anche gli Assessori:

Onofri Giuseppe -V.Sindaco	si	Gheza Franco	si
Bisleri Carla	si	Giordani Giovanna	si
Braghini Valter	si	Guindani Dionigi	si
Brunelli Ettore	si	Meini Cesare	si
Comini Guerrini Rosa Angela	si	Venturini Mario	si

Presiede il Consigliere sig.a LAURA CASTELLETTI ROZZINI
Partecipa il Segretario Generale dr. ESTERINO CALEFFI

Delib. n. 42 - 3.4.2001

Oggetto: Costituzione di società per azioni per la gestione delle farmacie comunali.

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con propria deliberazione in data 6.11.2000 n. 236 sono stati definiti gli indirizzi concernenti nuove modalità di gestione delle farmacie comunali, prevedendo la trasformazione dell'assetto istituzionale delle stesse mediante costituzione di apposita società per azioni, inizialmente a prevalente capitale pubblico locale, e il successivo passaggio a società senza vincolo di proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, mantenendo in capo al Comune solo quanto previsto per legge;
- che con medesimo provvedimento è stato conferito incarico alla Giunta per la predisposizione dei seguenti atti:
 - statuto ed atto costitutivo della società per azioni;
 - conferimento alla società per azioni del patrimonio;
 - contratto di programma con la società per azioni per il servizio affidato;riservando il potere deliberativo su tali atti al Consiglio comunale;

Dato atto che, in esecuzione della richiamata deliberazione:

- è stata richiesta al Tribunale di Brescia la nomina di un esperto per redigere la perizia e la relazione di stima ai fini del conferimento in società per azioni del

- complesso aziendale costituito dalle dodici farmacie comunali;
- è pervenuta al protocollo generale del Comune, in data 14.3.2001, al n. 8007, la relazione giurata di stima redatta, ex art. 2343 del codice civile, dal dr. Luigi Billone, perito nominato dal Tribunale;
 - sono state predisposte le bozze di atto costitutivo e di statuto della costituenda società, nonché la bozza del contratto di servizio fra Comune e "Farmacie comunali di Brescia S.p.A." , in forma abbreviata " FARCOM Brescia S.p.A." ;
 - sono stati individuati, quali possibili soci nella costituenda società i Comuni di Ghedi, Concesio e Vobarno che, disponendo di proprie farmacie gestite in economia, si sono dichiarati interessati ad una partecipazione in misura da concordare;

- Esaminati gli atti sopra elencati e rilevato che:
- per il complesso aziendale costituito dalle dodici farmacie comunali, di cui sono state valutate le attrezzature, l'arredamento e l'avviamento, la citata perizia evidenzia un complessivo valore di L. 25.952.000.000 (Euro 13.403.100);
 - le bozze dello statuto e del contratto di servizio sono conformi a tutti gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale in merito alla trasformazione dell'assetto istituzionale delle farmacie comunali;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 21.3.2001 dal Responsabile dell'Unità di Staff Coordinamento Aziende Pubbliche e in data 23.3.2001 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Vista la valutazione espressa in data 26.3.2001 dal Collegio di Revisori dei Conti in ordine agli aspetti economico-finanziari dell'operazione;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, e rapporti con le aziende partecipate ha espresso in data 26.3.2001 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, a decorrere dall'1.7.2001, la cessazione della gestione in economia delle farmacie comunali;
- b) di costituire, a norma degli artt. 113 e 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, una società per azioni denominata "Farmacie Comunali di Brescia S.p.A.", in forma abbreviata "FARCOM Brescia S.p.A." per la gestione delle farmacie stesse;
- c) di sottoscrivere 1.340.310 azioni del valore nominale di Euro 10 cadauna, mediante conferimento del complesso aziendale di cui alla relazione giurata di stima in premessa indicata;
- d) di individuare, quali soci della costituenda società, i Comuni di Concesio, Ghedi e Vobarno che sottoscriveranno ciascuno una partecipazione di 230 azioni del valore nominale di 10 euro cadauna, pari allo 0,017% del capitale sociale, per complessive 690 azioni, corrispondenti a Euro 6.900, pari complessivamente allo 0,051% del capitale sociale;
- e) di conferire alla stessa società, per un periodo di trenta anni, il diritto alla gestione delle farmacie di cui il Comune mantiene la titolarità;
- f) di approvare le allegate bozze di atto costitutivo, di statuto sociale e di contratto di servizio tra il Comune di Brescia e la costituenda "Farmacie Comunali di Brescia S.p.A.", in forma abbreviata "FARCOM Brescia S.p.A.";
- g) di consentire alla nuova società l'uso a titolo oneroso dei locali di proprietà comunale sotto indicati nei quali hanno sede alcune farmacie, alle condizioni da definirsi in apposito atto:
- Via del Gallo, 24,
 - Trav. IV , 1 - Villaggio Badia;
 - Via della Chiesa, 6-8,
 - Via Ercoli, 17
 - Via Corsica, 249
 - Via Palla, 9-11,
 - Viale Venezia, 71/a,
- oltre alla sede della società che verrà individuata in locali di proprietà comunale;

- h) di stabilire che le rimanenze dei prodotti commerciabili, che non sono stati oggetto di perizia, verranno cedute al costo d'acquisto alla nuova società, prevedendone il pagamento entro il 31.12.2001;
- i) di stabilire altresì che i beni ammortizzabili acquistati successivamente alla valutazione del perito saranno ceduti alla nuova società al costo d'acquisto sostenuto;
- j) di dare atto che è stata avviata la procedura sindacale di cui all'art. 47 della legge 29.12.1990 n. 428 e di approvare l'allegato protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL;
- k) di dare altresì atto che i costi di perizia e di costituzione della società saranno posti a carico della stessa società.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'Assessore Onofri, si hanno interventi dei consiglieri Cibaldi, Cadeddu, Farina, Arcai, Lombardi, Capra, Tolotti, Galli e Capra (che presentano, altresì, degli emendamenti), degli Assessori Gheza e Onofri, e le dichiarazioni di voto dei consiglieri Arcai, Carpina, Farina, Lombardi, Galli e Tolotti.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, uno dopo l'altro, i sotto riportati emendamenti:

EMENDAMENTO N.1 (presentato dai consiglieri Capra e Tolotti)

" Si rettifica, nell'atto costitutivo, all'oggetto sociale, eliminando dove si dice: " La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei di impresa" .

Si rettifica, nel contratto di servizio, all'art. 17 (Collegio Arbitrale) eliminando dove si dice ", con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo," .

Detto emendamento, messo in votazione con sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 28 voti favorevoli ed un contrario (Lombardi).

Si dà atto:

- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Mori, Alberini, Carpina e Gabana;
- che il sistema di rilevazione elettronica non ha registrato la votazione dei consiglieri Maffezzoni e Perin;
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Farina.

EMENDAMENTO N.2 (presentato dal gruppo consiliare Lega Nord per l'Indipendenza della Padania)

Inserire all'art. 12 del Contratto di Servizio, relativo agli obblighi della società affidataria, un comma 4 del seguente tenore:

- " 4. Qualora la partecipazione del Comune nella Società scenda al di sotto del 50%, la Società cesserà di fare uso di insegne e di altri segni distintivi contenenti l'espressione "Farmacia Comunale" o altre espressioni lo stesso concetto e modificherà la propria denominazione, escludendo da essa tale espressione o altre espressioni lo stesso concetto".

Detto emendamento, messo in votazione con sistema di rilevazione elettronica palese, viene respinto con 9 voti favorevoli (gruppi Alleanza Nazionale, Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, Forza Italia-CCD ed il consigliere Abba Legnazzi) e 21 contrari.

Si dà atto:

- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Mori, Alberini, Carpina e Gabana;
- che il sistema di rilevazione elettronica non ha registrato la votazione del consigliere Maffezzoni;
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Perin.

EMENDAMENTO N.3 (presentato dal gruppo consiliare Lega Nord per l'Indipendenza della Padania)

Modificare l'art.16, comma 1, del Contratto di Servizio, relativo ai casi di risoluzione del contratto, sostituendo le lettere d, e, f con le seguenti:

- " d) vendita al pubblico di farmaci vietati;

e) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

f) ricorso all'abusivismo professionale."

Detto emendamento, messo in votazione con sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 27 voti favorevoli e 2 voti contrari (Boniotti, Lombardi).

Si dà atto:

- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Mori, Alberini, Carpina e Gabana;
- che il sistema di rilevazione elettronica non ha registrato la votazione dei consiglieri Maffezzoni, Perin e Guardo.

Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.32
Voti favorevoli	n.20
Voti contrari	n.10 (gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia-CCD, Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, Lombardia-Lombardia, Rifondazione Comunista)

Si dà atto:

- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Mori, Alberini, Carpina e Gabana;
- che il sistema di rilevazione elettronica non ha registrato la votazione dei consiglieri Maffezzoni e Bestagno.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di approvare, a decorrere dall'1.7.2001, la cessazione della gestione in economia delle farmacie comunali;
- b) di costituire, a norma degli artt. 113 e 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

approvato con d.lgs. n. 267/2000, una società per azioni denominata "Farmacie Comunali di Brescia S.p.A.", in forma abbreviata "FARCOM Brescia S.p.A." per la gestione delle farmacie stesse;

- c) di sottoscrivere 1.340.310 azioni del valore nominale di Euro 10 cadauna, mediante conferimento del complesso aziendale di cui alla relazione giurata di stima in premessa indicata;
- d) di individuare, quali soci della costituenda società, i Comuni di Concesio, Ghedi e Vobarno che sottoscriveranno ciascuno una partecipazione di 230 azioni del valore nominale di 10 euro cadauna, pari allo 0,017% del capitale sociale, per complessive 690 azioni, corrispondenti a Euro 6.900, pari complessivamente allo 0,051% del capitale sociale;
- e) di conferire alla stessa società, per un periodo di trenta anni, il diritto alla gestione delle farmacie di cui il Comune mantiene la titolarità;
- f) di approvare le allegatte bozze di atto costitutivo, di statuto sociale e di contratto di servizio, comprensive degli emendamenti approvati, tra il Comune di Brescia e la costituenda "Farmacie Comunali di Brescia S.p.A.", in forma abbreviata "FARCOM Brescia S.p.A.";
- g) di consentire alla nuova società l'uso a titolo oneroso dei locali di proprietà comunale sotto indicati nei quali hanno sede alcune farmacie, alle condizioni da definirsi in apposito atto:
- Via del Gallo, 24,
 - Trav. IV , 1 - Villaggio Badia;
 - Via della Chiesa, 6-8,
 - Via Ercoli, 17
 - Via Corsica, 249
 - Via Palla, 9-11,
 - Viale Venezia, 71/a,
- oltre alla sede della società che verrà individuata in locali di proprietà comunale;
- h) di stabilire che le rimanenze dei prodotti commerciabili, che non sono stati oggetto di perizia, verranno cedute al costo d'acquisto alla nuova società, prevedendone il pagamento entro il 31.12.2001;
- i) di stabilire altresì che i beni ammortizzabili acquistati successivamente alla valutazione del perito

saranno ceduti alla nuova società al costo d'acquisto sostenuto;

- j) di dare atto che è stata avviata la procedura sindacale di cui all'art. 47 della legge 29.12.1990 n. 428 e di approvare l'allegato protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL;
- k) di dare altresì atto che i costi di perizia e di costituzione della società saranno posti a carico della stessa società.

3-4-2001

42

BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO

Capitale Sociale

Il capitale sociale viene determinato in Euro 13.410.000 suddiviso in n. 1.341.000 azioni del valore nominale di Euro 10 così suddivise:

Comune di Brescia	1.340.310 Euro	13.403.100	99,949
Comune di Concesio	230 Euro	2.300	0,017
Comune di Ghedi	230 Euro	2.300	0,017
Comune di Vobarno	230 Euro	2.300	0,017
Totale	1.341.000	Euro 13.410.000	100,000

Le quote di proprietà del Comune di Brescia vengono sottoscritte mediante conferimento del complesso aziendale costituito dalle dodici farmacie comunali di Brescia per il valore complessivamente stimato con perizia dell'esperto nominato dal Tribunale.

I Comuni di Concesio, di Ghedi e di Vobarno sottoscrivono la loro quota in denaro.

Denominazione

La società per azioni è denominata "FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA" o, in forma abbreviata, "FARCOM BRESCIA SPA".

Sede Sociale

La Società ha sede legale in Brescia in piazza Loggia n. 1; ogni decisione in ordine all'istituzione, lo spostamento e la soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione. L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti

all'utenza; la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica..

La Società potrà inoltre gestire farmacie ed effettuare servizi farmaceutici anche a favore o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

La Società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà stipulare atti e contratti necessari per l'esercizio delle attività sociali nonché concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, ricevere prestiti e mutui.

La Società potrà partecipare ed aderire ad enti, società, associazioni ed organismi i cui scopi e le cui finalità siano compatibili con quelli previsti dal presente statuto, costituite o costituende, purché non a scopo di collocamento e non in misura prevalente. Si specifica comunque:

- che fra le operazioni mobiliari non rientrano quelle di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 (disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizione sulla organizzazione dei mercati mobiliari);
- che le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni societarie devono avvenire nel rispetto, oltre che della citata legge n. 1/1991 anche della legge 5 luglio 1991 n. 197 di conversione con modificazioni del D.L. 3 maggio 1991 n. 143.

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) secondo la determinazione dell'Assemblea prima di procedere alla nomina.

In fase di costituzione si procede alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri individuati nei Sigg.:

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig.

Il Consiglio di Amministrazione procederà nel corso della prima seduta a deliberare i poteri di rappresentanza e di delega in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione nominato in fase di atto costitutivo dura in carica fino alla data di approvazione del primo bilancio di esercizio e comunque non oltre il 30.6.2002.

Collegio Sindacale

Vengono nominati componenti del collegio sindacale i Sigg:

... Presidente del collegio
... Sindaco effettivo
... Sindaco effettivo
... Sindaco supplente
... Sindaco supplente

Decorrenza del conferimento

In sede di costituzione il Comune di Brescia conferisce il complesso aziendale costituito dalle dodici farmacie comunali come identificate nella perizia che evidenzia un complessivo valore di Euro 13.403.100. Il complesso aziendale è conferito nello stato di fatto e di diritto risultante dalla perizia di stima, precisandosi che gli effetti attivi e passivi del possesso vengono consensualmente fatti decorrere dall'1.7.2001, data dalla quale decorre l'attività di gestione delle farmacie comunali. All'atto dell'inizio della gestione la società ed il Comune provvederanno a definire gli eventuali maggiori conferimenti dati da attrezzature e beni strumentali inseriti nel complesso aziendale nel periodo intercorrente fra la stesura della perizia e il conferimento del servizio. La società provvederà ad acquistare dal Comune di Brescia i farmaci e gli altri prodotti destinati alla vendita giacenti nelle farmacie alla data di decorrenza del conferimento, impegnandosi a corrispondere il pagamento degli stessi entro e non oltre il 31.12.2001.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 113 e 116 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 è costituita la società per azioni denominata “**FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA**” o, in forma abbreviata, “**FARCOM BRESCIA SPA**”.

Art. 2 – Sede Sociale

1. La Società ha sede legale in Brescia in piazza Loggia n. 1.
2. Ogni decisione in ordine all’istituzione, lo spostamento e la soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza è di competenza dell’Assemblea dei soci.

Art. 3 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all’affidamento della gestione. L’attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l’effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all’utenza; la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all’attività farmaceutica.
2. La Società potrà inoltre gestire farmacie ed effettuare servizi farmaceutici anche a favore o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
3. La Società assicura l’informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.
4. Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà stipulare atti e contratti necessari per l’esercizio delle attività sociali nonché concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, ricevere prestiti e mutui.
5. La Società potrà partecipare ed aderire ad enti, società, associazioni ed organismi i cui scopi e le cui finalità siano compatibili con quelli previsti dal presente statuto, costituite o costituende, purché non a scopo di collocamento e non in misura prevalente. Si specifica comunque:
6. che fra le operazioni mobiliari non rientrano quelle di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 (disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizione sulla organizzazione dei mercati mobiliari);
7. che le operazioni finanziarie e l’assunzione di partecipazioni societarie devono avvenire nel rispetto, oltre che della citata legge n. 1/1991 anche della legge 5 luglio 1991 n. 197 di conversione con modificazioni del D.L. 3 maggio 1991 n. 143.

Art. 4 – Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 13.410.000 diviso e rappresentato in 1.341.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 (dieci) cadauna, aventi tutte parità di diritti.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale o ad altro titolo.
3. Tali finanziamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito del 3 marzo 1994 e delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Art. 6 – Azioni

1. Le azioni sono esclusivamente nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'Atto costitutivo della società ed al presente Statuto
3. Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci.
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
5. Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge. La società, al fine di promuovere l'azionariato diffuso, potrà deliberare aumenti di capitale sociale con riserva del 10% (dieci per cento) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2441 del Codice Civile a favore dei dipendenti della Società e degli Enti soci e di loro aziende speciali e società.
6. La società non ha l'obbligo di emissione di titoli azionari che potranno essere sostituiti da certificati provvisori sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Trasferimento di Azioni e Prelazione

1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale dovrà previamente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.
4. I soci che intendono esercitare la prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a darne comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno delle proposte di acquisto pervenute.
6. Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
8. Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà degli Enti locali soci qualora il trasferimento avvenga fra gli Enti locali stessi oppure tramite procedure di pubblica evidenza.

Art. 8 – Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 9 – Patti e Poteri Speciali

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 n. 3 e 4 del D.P.R. n. 533 del 16/09/1996 sono vietati sino al 31/12/2007 (e comunque per non meno di 5 anni dalla data di acquisizione) atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di soci diversi dal Comune di Brescia e da dipendenti della Società. Decorso detto termine, i soci nei confronti dei quali opera tale divieto potranno effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della loro quota di partecipazione solo a condizione che il Comune di Brescia esprima il proprio preventivo motivato gradimento.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2 lettera b) del Decreto Legge 31/05/1994 n. 332, come modificato dalla Legge 30/07/1994 n. 474, la validità di patti o accordi tra soci di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 18/02/1992 n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b) del precedente decreto legge 332/1994, è subordinata al gradimento espresso dal Comune di Brescia nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'accordo alla Società.
3. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di rifiuto di gradimento o inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in Assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della Legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lettera c) del Decreto Legge 31/05/1994 n. 332, come modificato dalla Legge 30/07/1994 n. 474, al Comune di Brescia spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2448 n. 5 del Codice Civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o di rami della stessa, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimano o modificano, oltre ai poteri del Comune di Brescia previsti dal presente comma, anche quelli di cui al comma precedente.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10 – Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale.

Art. 11 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, d'ora in poi denominata Assemblea, è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed allo Statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.
3. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 8 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento all'Assemblea medesima anche per delega.

Art. 12 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. La convocazione può avvenire anche al di fuori della sede legale, purché in Italia. L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Sono valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.
4. In occasione di ogni convocazione, l'organo amministrativo provvede comunque ad inviare ai soci almeno 20 (venti) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria e almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea straordinaria, un avviso con lettera raccomandata.
5. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno con le seguenti scadenze:
 - 3 (tre) mesi prima dell'inizio dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del budget o bilancio di previsione;
 - entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio.
6. La riunione di cui al comma precedente, ordinariamente prevista entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, può essere prevista entro 6 (sei) mesi dalla predetta chiusura qualora siano intervenute modifiche normative e regolamentari, anche da parte dell'Amministrazione finanziaria, riguardanti i principi di redazione del bilancio e la valutazione delle poste che possano risultare determinanti sulla gestione e sui risultati della società ed ancora nei casi di forza maggiore e che rendono operativamente difficile la predisposizione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

7. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, indicando nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o i suoi componenti nei casi previsti dalla legge.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

Art. 13 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio nonché il budget o bilancio di previsione;
 - b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri Amministratori;
 - c) nomina i membri del Collegio Sindacale;
 - d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge, dal presente Statuto e dagli Amministratori ed in particolare esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della Società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e le relative permuta.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 – Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Art. 15 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.
2. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario che può essere anche non socio o dipendente, fatti salvi i casi in cui tale incarico debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge.
3. La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) secondo la determinazione dell'Assemblea prima di procedere alla nomina.
2. Il Comune di Brescia ha diritto, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori, proporzionale all'entità della propria partecipazione fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente e, precisamente, alla nomina di un amministratore per ogni quota posseduta di un quinto del capitale sociale o frazione superiore al 50% di tale quota e comunque almeno di un Consigliere se

il Consiglio sarà composto da tre membri e da due Consiglieri se il Consiglio sarà composto da più di tre membri.

3. I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni, fermo il disposto dell'art. 2383 del Codice Civile e possono essere nuovamente nominati.
4. È fatta salva la possibilità di revoca dell'Amministratore in ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli Amministratori di nomina diretta del Comune di Brescia potranno essere revocati solo dal Comune di Brescia.
5. È facoltà del Consiglio di provvedere alla surrogazione provvisoria degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato; i componenti nominati dal Sindaco di Brescia verranno surrogati con nomina dello stesso.
6. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.
7. Qualora venga a cessare, per revoca o dimissioni, la maggioranza degli Amministratori in carica, gli altri decadono dall'ufficio ed il Comune di Brescia e l'Assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
8. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.
9. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.
10. Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in consigli di amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle società predette.
11. In ogni caso la durata dell'incarico di Amministratore nelle società partecipate è correlata al mandato nel Consiglio di Amministrazione della presente Società e viene pertanto a cessare automaticamente con quest'ultimo, qualunque ne sia la causa.

Art. 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge e in base agli artt. 13 e 14 del presente Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.
3. Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati, conferendo specifiche attribuzioni e deleghe operative.
4. Il Consiglio può nominare un Direttore generale, anche con contratto di incarico professionale, specificandone i poteri e le competenze.
5. Il Consiglio può designare il proprio Segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.
6. Non sono delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
 - i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio, ivi compreso il piano industriale ed i relativi aggiornamenti;
 - l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti diversi rispetto a quelli di cui al precedente art. 4 comma 6 del presente Statuto, di

obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un investimento superiore a 1.000.000 in Euro in 6 (sei) mesi;
 la vendita di azioni o partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant o di aziende ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un disinvestimento superiore a 1.000.000 di Euro in 6 (sei) mesi.
 l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a 1.000.000 di Euro;

- l'assunzione di finanziamenti per importi superiori a 500.000 Euro, con esclusione peraltro delle operazioni bancarie di carattere ordinario;
- la concessione di garanzie a favore di terzi - con esclusione peraltro delle società controllate o collegate - di importi superiori a 1.000.000 di Euro in 6 (sei) mesi;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto nelle Assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile), anche ogni qualvolta in tali società debba procedersi alle nomine delle rispettive cariche sociali, nonché la determinazione degli indirizzi da segnalare ai propri consiglieri eletti nelle suddette società;
- la proposta di liquidazione volontaria della società;
- l'approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società;
- la proposta di modifica di qualsiasi clausola dello Statuto o di adozione di un nuovo Statuto;
- la cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività previste dall'oggetto sociale;
- la cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno, comunque inerenti ad attività previste dall'oggetto sociale;
- la cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) che svolgono attività previste dall'oggetto sociale.

Art. 18 – Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera nonché l'uso della firma sociale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrivali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

Art. 19 – Poteri dell'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti di cui all'art. 17 del presente Statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Art. 20 – Delega di Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti. Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità. Compete al Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del Regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore generale.

Art. 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato comunque ogni 3 (tre) mesi, per esaminare l'andamento della Società.
3. La convocazione del Consiglio è fatta anche via telex o telefax o telegramma almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata almeno un giorno libero prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
5. In caso di assenza ingiustificata per più di 3 (tre) riunioni il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del predetto Statuto.
6. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni solo validamente assunte a maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
8. E' comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della società nelle Assemblee di società controllate e collegate, convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale.
9. In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibererà anche in merito al voto che dovrà essere espresso dal rappresentante.

Art. 22 – Verbale delle Riunioni

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 23 – Compensi e Rimborsi Spese

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, sentiti per questi ultimi il parere del Collegio Sindacale. Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Art. 24 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Devono essere inoltre nominati 2 (due) Sindaci supplenti.
2. Il Comune di Brescia ha diritto a procedere alla nomina diretta di almeno un Sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di Presidente, e di un Sindaco supplente.
3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea; ad essi compete comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
4. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
5. In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile la sostituzione avverrà da parte del Comune di Brescia se il Sindaco revocato era stato nominato da tale Ente, ovvero da parte dell'Assemblea dei soci. Qualora vengano a mancare uno o più Sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 25 – Esercizi Sociali e Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Il bilancio di esercizio sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

Art. 26 – Utili d'Esercizio

1. Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
 - a. il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b. la somma residuale sarà distribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi, con il voto favorevole dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto od in parte agli esercizi successivi.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETA' – NORME FINALI

Art. 27 – Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera le modalità della liquidazione e nomina tre liquidatori determinando i loro poteri e compensi. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Art. 28 – Collegio Arbitrale

1. Qualunque controversia insorga fra i soci e la Società, fra i soci tra loro e fra questi e gli Organi sociali od i liquidatori della Società, in ogni caso inerenti a rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice Amministrativo, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di 3 (tre) arbitri. Ciascuna della parti nomina uno dei citati arbitri ed il terzo è nominato dai due arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia, il quale nominerà anche l'arbitro alla cui nomina non abbia provveduto la parte spettante.
2. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse mediante notifica all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro. La controparte deve comunicare con lo stesso procedimento, nel termine di legge, alla parte che ha promosso l'arbitrato, la nomina del proprio arbitro; in difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Brescia su istanza dell'altra parte, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti di Brescia. Nei 20 (venti) giorni successivi alla nomina o designazione del secondo arbitro, i due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio; in difetto di accordo, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Brescia, su istanza dell'arbitro più diligente, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti di Brescia.
3. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due la designazione dei 3 (tre) arbitri, in difetto di accordo tra le parti entro 30 (trenta) giorni dalla prima notifica, compete al Presidente del Tribunale di Brescia, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti di Brescia.
4. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice Civile. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione del terzo arbitro ed è inappellabile.
5. Il Collegio risiede a Brescia ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza.
6. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi procedendo alla loro liquidazione.

Art. 29 – Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.
2. Per tutte le controversie non demandabili agli arbitri il Tribunale competente sarà quello di Brescia.

CONTRATTO DI SERVIZIO
FRA COMUNE DI BRESCIA E FARMACIE COMUNALI DI
BRESCIA SPA

Con il presente contratto di servizio le parti:

- **COMUNE DI BRESCIA** con sede in BRESCIA in Piazza Loggia n. 1 C.F. 00761890177 nella persona di _____, che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore in forza della deliberazione del Consiglio Comunale in data _____, n. _____
 - di seguito denominato "COMUNE"

- **FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA** con sede legale in BRESCIA in Piazza Loggia n. 1 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al numero _____, C.F./P.IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - di seguito denominata "SOCIETA'"

PREMESSO

a) che la società _____ è stata costituita, con atto del Notaio _____ del _____, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare del servizio farmaceutico;

b) che il COMUNE ha conferito alla SOCIETA' la proprietà del complesso aziendale costituito dalle 12 farmacie comunali ferma restando in capo al COMUNE la titolarità del diritto di esercizio delle farmacie comunali;

c) che il COMUNE ha inoltre conferito alla SOCIETA' il diritto alla gestione delle 12 farmacie comunali per un periodo pari a 30 (trenta) anni;

d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare la modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA' al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale della SOCIETA', il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare delle farmacie.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1. Il COMUNE gestisce, nell'ambito del proprio territorio, il servizio pubblico relativo alla gestione delle 12 (dodici) farmacie di cui ha la titolarità tramite affidamento, ai sensi degli artt. 113 e 116 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, alla SOCIETA' secondo la regolamentazione prevista nel presente contratto.

2. Alla SOCIETA' viene pertanto affidato tale servizio e riconosciuto, fino al termine previsto dal successivo art. 6, il diritto di gestirlo nell'ambito territoriale del Comune di Brescia nonché di progettare, realizzare e gestire gli investimenti ad esso occorrenti.

3. La SOCIETA', nel rispetto della vigente normativa sanitaria e delle competenze delle altre istituzioni, avrà come obiettivo principale l'integrazione del servizio di distribuzione dei farmaci con le esigenze socio-sanitarie della popolazione del COMUNE.

Art. 2 – Ulteriori attività

1. La SOCIETA' potrà eseguire ulteriori servizi solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

2. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra COMUNE e SOCIETA', che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato.

3. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il COMUNE trasmette per iscritto alla SOCIETA' la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 1, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 3 – Principi generali

1. Sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico la SOCIETA' dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumersi per l'erogazione del servizio.

A) CONTINUITA' DEL SERVIZIO. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzioni e la SOCIETA' è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli.

B) UGUAGLIANZA. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.

C) EFFICACIA. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati *standards* tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).

D) EFFICIENZA. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.

E) TRASPARENZA. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni

F) PARTECIPAZIONE. La SOCIETA' dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.

G) ADATTABILITA'. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari a produrli.

Art. 4 – Prestazioni della società

1. La SOCIETÀ nella gestione del servizio farmaceutico si impegna nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere ed incentivare un corretto uso del farmaco;
- b) sviluppare ed incentivare la diffusione dell'utilizzo di presidi di profilassi igienico-sanitaria;
- c) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione igienico-sanitaria anche nell'ambito di programmi del Servizio

Sanitario Nazionale;

d) promuovere ed incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, prima infanzia, integratori alimentari e dermocosmetici);

e) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli eventuali orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;

f) sviluppare forme di assistenza all'utenza con la creazione di "angoli della salute" per fornire informazioni e consulenze nel settore di competenza professionale;

g) collaborare con il settore servizi sociali del COMUNE per attivare e gestire il servizio di distribuzione a domicilio dei farmaci;

h) avviare, tramite gli opportuni collegamenti con le Aziende sanitarie, il servizio di centro unico di prenotazione per esami e visite specialistiche

Art. 5 – Carta dei servizi

1. Entro 3 (tre) mesi dalla stipula del presente contratto la SOCIETA' dovrà sottoporre al COMUNE la Carta dei Servizi prevista dalla vigente normativa sui servizi pubblici locali.

2. Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio farmaceutico pubblico e renderlo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza, favorendo l'apertura della gestione alla concertazione da esercitarsi con l'utenza, il personale e le loro organizzazioni rappresentative.

3. Nella Carta dei Servizi dovrà essere esplicitata:

a) l'individuazione di una serie di principi fondamentali riferiti all'erogazione dei servizi pubblici;

b) un'ampia informazione ai cittadini utenti;

c) l'assunzione di impegni sulla qualità del servizio;

d) l'individuazione di impegni sulla qualità del servizio;

e) l'applicazione delle forme di tutela dei singoli utenti, attraverso idonee procedure di reclamo e di eventuali rimborsi.

Art. 6 – Durata dell’Affidamento e del Contratto

1. Il servizio oggetto del presente contratto è affidato dal COMUNE alla SOCIETA’ per anni trenta con decorrenza dalla data della firma del presente contratto e sarà rinnovabile in base alle leggi vigenti e previo accordo fra le parti, con l’adozione degli atti formali necessari.

2. L’affidamento diretto, in quanto connesso alla gestione del servizio da parte del COMUNE mediante società per azioni ai sensi degli artt. 113 e 116 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, subirà automaticamente le eventuali vicende modificative ed estintive della SOCIETA’, fatti salvi i provvedimenti di revoca e di decadenza oltre indicati.

3. Al termine finale dell’affidamento del servizio alla SOCIETA’ o nell’eventuale caso di liquidazione della SOCIETA’, il ramo d’azienda, finalizzato alla gestione dello specifico servizio, dovrà essere ceduto a titolo oneroso al COMUNE DI BRESCIA o al diverso soggetto a cui l’Ente affiderà la gestione del medesimo servizio.

4. Il prezzo di cessione spettante alla SOCIETA’ sarà individuato in base a stime peritali disposte dalle parti, secondo i criteri (convenzionalmente accettati dalle parti) previsti dall’art. 24 del T.U. 2578/1925, con esclusione di quanto disposto dalla lett. c) di tale articolo, nonché all’art. 13 del D.P.R. 902/1986.

5. Nel computo dovranno essere valutate le attività, le passività, i cespiti mobiliari ed immobiliari propri del ramo d’azienda ceduto, nel quale verrà compreso anche il personale adibito allo svolgimento dello specifico servizio.

6. In caso di disaccordo fra le parti sui risultati delle stime peritali disposte come prima indicato, provvederà definitivamente all’individuazione del prezzo della cessione del ramo d’azienda il Collegio arbitrale previsto dal successivo art. 16.

7. Alla scadenza della presente convenzione la SOCIETA’ è comunque impegnata a proseguire nella gestione ordinaria del servizio, in attesa dell’assunzione da parte del COMUNE dei provvedimenti formali relativi.

Art. 7 – Rapporti Economico Finanziari

1. A fronte dell’affidamento del diritto alla gestione delle farmacie comunali la SOCIETA’ corrisponderà al COMUNE un canone annuale determinato nella

misura del 3.0% (tre per cento) dei proventi delle vendite e prestazioni di servizi resi dalle farmacie comunali al netto dell'IVA e comunque non inferiore ad un corrispettivo annuo di lire 700.000.000 (settecentomilioni) al netto di IVA, indicizzato di anno in anno al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, tenendo a base del calcolo l'indice del mese di giugno 2001 confrontato con gli indici rilevati nel mese di giugno degli anni successivi.

2. Il canone verrà calcolato sui proventi realizzati nel corso di ogni anno solare e verrà corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 8 – Ubicazione delle Farmacie

1. La SOCIETA' dovrà gestire le 12 farmacie comunali nelle seguenti ubicazioni:

- * FARMACIA VIALE VENEZIA in Viale Venezia n. 71/A
- FARMACIA VIA TRENTO in Via Trento n. 87/b
- * FARMACIA BADIA in Via Traversa IV n. 1
- FARMACIA S. BARTOLOMEO in Via del Gallo n. 24
- FARMACIA S. POLO in Via S. Polo n. 287
- * FARMACIA URAGO in Via Chiesa n. 6/8
- FARMACIA BLIGNY in Via Bligny n. 24
- FARMACIA VIA RE ROTARI in Via Re Rotari n. 18/20
- FARMACIA CORSICA in Via Corsica n. 249
- * FARMACIA PENDOLINA in Via Ercoli n. 17
- FARMACIA CASAZZA in Via Casazza n. 29
- FARMACIA FOLZANO in Via Palla n. 11

2. Ogni variazione dell'ubicazione delle Farmacie Comunali dovrà essere preventivamente concordata con il COMUNE.

Art. 9 – Nuove aperture

1. La SOCIETA' si impegna sin d'ora ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove Farmacie di cui il COMUNE acquisisca la titolarità a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica.

2. A fronte dell'eventuale affidamento la SOCIETA' sosterrà direttamente i costi di approntamento della nuova struttura.

Art. 10 – Informazioni al Comune

1. Il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ adotta, entro il 20 settembre di ogni anno, un programma, da inviarsi al COMUNE entro 10 giorni dall'adozione, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo.

2. Al programma dovrà essere allegato un bilancio di previsione economica, un piano degli investimenti e la pianta organica della SOCIETA'.

3. L'Amministrazione Comunale può formulare eventuali osservazioni al Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 11 – Obblighi del Comune

1. Al fine di consentire la migliore gestione del servizio di cui in oggetto il COMUNE si impegna nei confronti della SOCIETA' a facilitare l'accesso alle farmacie mediante:

- a) predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap;
- b) predisposizione di apposite aree di sosta per i clienti;
- c) predisposizione di segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie.

2. Il COMUNE si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 12 – Obblighi della Società Affidataria

1. La SOCIETÀ si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei

a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

2. La SOCIETA' si obbliga espressamente a rispettare integralmente tutte le clausole del presente contratto che hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto così che, per espressa volontà delle parti, la violazione di una soltanto delle clausole da parte della SOCIETA' darà diritto al COMUNE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16.

3. Nell'espletamento dei servizi la SOCIETÀ osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la SOCIETÀ sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 16.

Art. 13 – Vigilanza e Controllo Comunale sull'Erogazione del Servizio

1. Il COMUNE (fatti salvi i poteri di vigilanza previsti per legge) avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

2. L'attività di vigilanza dovrà essere effettuata a fronte di preavviso scritto, anteriore di almeno 3 (tre) giorni alla data di effettuazione, recante il nominativo degli incaricati ed i compiti a loro affidati.

3. Il COMUNE potrà effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

4. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del COMUNE nel corso delle visite sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ.

Art. 14 – Responsabilità

1. La SOCIETÀ mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi farmaceutici.

2. Anche in base a quanto disposto la SOCIETA' si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza della gestione dei servizi preindicati.

Art. 15 – Contratti di Lavoro

1. La SOCIETA' prende atto che il COMUNE ha stipulato con le organizzazioni dei lavoratori addetti alle farmacie comunali un apposito accordo sindacale relativo al trasferimento del personale dal contratto di lavoro degli Enti Locali al contratto di lavoro Assofarm.

2. La SOCIETA' si impegna ad applicare e rispettare tale accordo nei confronti del personale proveniente dal COMUNE.

Art. 16 – Risoluzione del Contratto

1. Il COMUNE potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi della SOCIETÀ, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) ricorso all'abusivismo professionale.

2. Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

3. La SOCIETÀ deve presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma

2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla SOCIETÀ il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario il COMUNE dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla SOCIETÀ.

4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento del danno subito, comporta, oltreché la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del COMUNE, la restituzione al COMUNE, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico

e dei relativi rapporti di lavoro. Il COMUNE corrisponderà alla SOCIETÀ una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, che verrà determinata dal Collegio Arbitrale previsto nel successivo articolo, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e diritti oggetto della restituzione.

5. La SOCIETÀ assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 17 – Collegio Arbitrale

1 – Qualunque controversia insorga fra il COMUNE e la SOCIETÀ, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di 3 (tre) arbitri. Ciascuna della parti nomina uno dei citati arbitri ed il terzo è nominato dai due arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia, il quale nominerà anche l'arbitro alla cui nomina non abbia provveduto la parte spettante.

2 – Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse mediante notifica all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro. La controparte deve comunicare con lo stesso procedimento, nel termine di legge, alla parte che ha promosso l'arbitrato, la nomina del proprio arbitro; in difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Brescia su istanza dell'altra parte, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti di Brescia. Nei 20 (venti) giorni successivi alla nomina o designazione del secondo arbitro, i due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio; in difetto di accordo, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Brescia, su istanza dell'arbitro più diligente, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti di Brescia.

3 – Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice Civile. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione del terzo arbitro ed è inappellabile.

4 – Il Collegio risiede a Brescia ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti. Il

Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi procedendo alla loro liquidazione.

Art. 18 – Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.

2. Per tutte le controversie non demandabili agli arbitri il Tribunale competente sarà quello di Brescia

Brescia, _____

Per il COMUNE

Per la SOCIETA'

francesco Sestini



COMUNE DI BRESCIA

Brescia, li 23 marzo 2001

Accordo tra l'Amministrazione comunale e le OO.SS. in ordine al trasferimento del personale delle farmacie comunali alla costituenda SPA.

Premessa. Il conferimento dell'azienda Farmacie Comunali nella costituenda Società per Azioni, previsto entro il 30/06/2001, comporta il trasferimento del personale attualmente addetto al servizio farmacie.

Nell'attuale gestione in economia viene applicato il Contratto Enti Locali mentre nella gestione autonoma viene prevista l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro "FARMACIE MUNICIPALIZZATE", stipulato fra ASSOFARM e le Organizzazioni Sindacali.

1. La prima evidente differenza fra i due contratti è data dall'orario settimanale previsto in 36 ore nel Contratto Comunale ed in 38 ore nel Contratto Assofarm.

Considerato che l'attuale gestione viene svolta con un monte ore commisurato su 36 ore settimanali si conviene che anche la gestione autonoma in Società per Azioni proseguirà, per quanto riguarda il personale trasferito dalla gestione in economia, con le 36 ore settimanali.

2. Un secondo aspetto di differenziazione è dato dalla previsione contrattuale (Contratto Assofarm) di una quattordicesima mensilità. Sostanzialmente quindi il rapporto fra i due diversi inquadramenti non va effettuato su base mensile ma su base annuale.

3. Un terzo aspetto è dato dalla previsione (nell'art. 28 del Contratto Assofarm) degli scatti biennali di anzianità attualmente non previsti dal Contratto Enti Locali. Al personale trasferito, oltre al trattamento economico iniziale spettante in base al C.C.N.L. Assofarm corrispondente al livello retributivo attribuito, verrà assegnato la retribuzione individuale di anzianità maturata dai singoli dipendenti in base al contratto enti locali, considerata per 13 mensilità, comprensiva della posizione economica orizzontale maturata. A fronte di tale consolidamento, si conviene di riservare gli aumenti periodici di anzianità del Contratto Assofarm al servizio prestato nella nuova società (fino a sei scatti biennali).

4. Un'ultima considerazione è relativa agli Istituti Previdenziali. Nelle aziende privatistiche gli aspetti pensionistici vengono gestiti dall'INPDAP per i dirigenti e dall'INPS per gli altri lavoratori.

La costituenda Società per Azioni, in quanto di derivazione pubblica, può proseguire nell'inquadramento INPDAP per tutti i dipendenti assicurando quindi continuità negli aspetti pensionistici.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and dates at the bottom of the page]

5. A differenza di quanto sopra, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il Comune l'INPDAP provvederà alla corresponsione ad ogni dipendente delle quote TFR maturate. La nuova società provvederà infatti autonomamente agli accantonamenti annuali ed all'erogazione, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, delle quote TFR di sua competenza.

6. Inoltre, al personale trasferito con qualifica non dirigenziale, continueranno a trovare applicazione le norme del CCNL Enti Locali 6.7.1995, integrate dalle Code contrattuali del 14.9.2000, relative agli istituti della malattia, dell'infortunio, della maternità e paternità, delle ferie, dei permessi studio e del part time nei limiti e con le modalità riportate nell'allegato n. 1.

7. Attualmente la situazione della pianta organica del Servizio Farmacie è così strutturata:

- a - nr. 12 farmacisti direttori;
- b - nr. 16 farmacisti collaboratori;
- c - nr. 12 commessi;
- d - nr. 2 collaboratori amministrativi.

8. A - FARMACISTI DIRETTORI

Attualmente i direttori di farmacia hanno qualifica dirigenziale; nel Contratto Assofarm il farmacista direttore di una singola farmacia viene previsto come qualifica nell'area "quadri" al livello Q2.

Conseguentemente il livello retributivo previsto in Assofarm è sensibilmente inferiore a quanto attualmente percepito.

Si conviene quindi la conservazione della qualifica dirigenziale (sempre con inquadramento INPDAP) e la conferma degli attuali livelli retributivi annuali individuali nonché del trattamento normativo del CCNL Dirigenti Enti Locali.

Inoltre, si richiama quanto riportato nell'allegato 1) relativamente alle modalità di determinazione del periodo di comporto in caso di malattia, al servizio mensa ed alla liquidazione delle ferie maturate e non godute all'atto del trasferimento.

Si conviene altresì di riconoscere al personale trasferito un aumento stipendiale di 300 mila lire lorde mensili per 14 mensilità (L. 4.200.000 annue).

Successivamente al trasferimento presso la costituenda Spa verrà riconosciuto ai Direttori di farmacia un aumento periodico di anzianità nella misura di lire 81.500 lorde mensili per un massimo di 6 bienni di lavoro prestato.

8. B - FARMACISTI COLLABORATORI

Attualmente i farmacisti collaboratori (di cui 5 con contratto part-time compreso fra le 18 e le 30 ore settimanali) sono inquadrati ai livelli D3 e D4. Il Contratto Assofarm individua questi lavoratori nell'area "alta professionalità" con il livello A1.

La retribuzione base prevista dal Contratto Enti Pubblici per il livello D3 è di lire 42.035.312; il livello base per il livello A1 Assofarm è di lire 43.712.984 con un differenziale di lire 1.677.672.

Si conviene quindi l'inquadramento al livello A1 con la retribuzione annuale di base di lire 43.712.984 ed il riconoscimento della quota attualmente differenziale per i D4 sul livello base D3 quale elemento individuale di retribuzione (superminimo).

Si conviene inoltre di riconoscere al personale trasferito un aumento stipendiale di 400 mila lire lorde mensili per 14 mensilità (L. 5.600.000 annue).

17/09

Stefano Franzoni

Me

110

Antonio

una richiesta di

Paula

una richiesta di

11. Il dipendente trasferito nella costituenda Società per Azioni può attivare, entro 5 anni dalla data del trasferimento stesso, la ricostituzione del rapporto di lavoro ed essere ricollocato nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita precedentemente al trasferimento, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente al momento del trasferimento.

Per i farmacisti la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente solo per il caso di passaggio temporaneo prevedibile esclusivamente per la mobilità tra enti pubblici contemplata dalle vigenti norme.

Il personale che non transita nella Società per Azioni cui sono attribuite le attività conferite, viene assorbito, nei limiti della dotazione organica dell'amministrazione conferente.

12. Preso atto del diverso regime di responsabilità al quale sarà soggetto il personale trasferito nella costituenda S.p.a. che non prevede la responsabilità amministrativa e contabile per il danno erariale, si conviene che verranno stipulate polizze assicurative volte, senza soluzione di continuità, a tutelare la responsabilità civile e garantire la copertura dei rischi connessi alle attività svolte nelle farmacie.

13. La rappresentanza sindacale dei dipendenti della costituenda Spa sarà garantita secondo le regole stabilite dagli accordi nazionali in materia e dal CCNL Assofarm e dal CCNL Dirigenti Regioni - Autonomie locali; ciò, sia per quanto riguarda il personale con qualifica non dirigenziale che per il personale dirigente.

ALLEGATO 1

ISTITUTI DEL CCNL ENTI LOCALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE APPLICABILI AL PERSONALE DELLE FARMACIE TRASFERITO ALLA COSTITUENDA SPA E, PER QUANTO COMPATIBILE, AL PERSONALE DIRIGENTE TRASFERITO.

ASSENZE PER MALATTIA ED INFORTUNIO

Al personale delle farmacie trasferito alla costituenda S.P.A. continuerà a trovare applicazione il trattamento di malattia ed infortunio disciplinato dall'art. 21, integrato dall'art. 10 delle code contrattuali del 14.9.2000, e dall'art. 22 - commi 1 e 2 - del CCNL 6.7.1995. Per maggior chiarezza si riporta di seguito il testo dell'art. 21 - commi 1,2,3,4,5,6,7,7 bis- e dell'art. 22 -commi 1 e 2- del citato CCNL. All'atto del trasferimento verrà prodotta alla costituenda S.P.A. la situazione individuale analitica di tutti i periodi di assenza per malattia ed infortunio effettuati da ciascun dipendente nel triennio precedente ai fini della determinazione del periodo di compenso e del trattamento economico spettante.

ART 21- ASSENZE PER MALATTIA

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al punto 2, l'Amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il

l. 11/01/2001

8. C - COMMESSI

Attualmente i 12 commessi (di cui 3 ad orario part-time di 24 ore settimanali) sono inquadrati al livello B2 (nr. 8 unità) ed al livello A2 (nr. 4 unità).

L'inquadramento Assofarm prevede un livello C1 la cui retribuzione base annuale è di lire 31.026.310 con un incremento di lire 2.243.595 annue sui livelli B2 e di lire 3.829.920 sui livelli A2.

Si conviene quindi l'inquadramento di tutti i commessi al livello C1 con la retribuzione base di lire 31.026.310. *una riassorbibile*

Si conviene inoltre di riconoscere al personale trasferito un aumento stipendiale di 300 mila lire lorde mensili per 14 mensilità (L. 4.200.000 annue).

8. D - COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

Gli attuali 2 collaboratori amministrativi sono inquadrati rispettivamente al livello B3 e B4 (con part-time di 24 ore). Nel Contratto Assofarm il livello previsto è il B2 con una retribuzione annua di lire 33.422.606 che presenta un valore incrementativo, rispetto al livello B3 Comunale, di lire 3.567.313.

Si conviene quindi l'inquadramento al livello B2 del contratto Assofarm con la retribuzione annua di lire 33.422.606. *una riassorbibile*

Si conviene inoltre di riconoscere al personale trasferito un aumento stipendiale di 300 mila lire lorde mensili per 14 mensilità (L. 4.200.000 annue).

9. PREMI DI INCENTIVAZIONE

Attualmente l'amministrazione Comunale riconosce, oltre alla retribuzione individuale, dei premi incentivanti così suddivisi:

- 48.000.000 quale retribuzione di risultato;
- 93.000.000 quale premio di produttività speciale;
- 66.000.000 quale premio di produttività collettiva.

La retribuzione di risultato è suddivisa fra i direttori; i due premi sono suddivisi fra farmacisti, collaboratori, commessi e collaboratori amministrativi.

Una quota dei suddetti premi, pari a lire 25.000.000 per il personale dirigente e pari a 82.000.000 per il personale non dirigente, rapportata al personale della dotazione organica attuale del servizio, viene consolidata ed erogata mensilmente. *parte supplementare riassorbibile*

Il compenso da attribuire individualmente quale parte consolidata del premio viene calcolato dividendo l'importo complessivamente a disposizione per il numero dei dipendenti e parametrandolo alla qualifica rivestita e alla tipologia di orario.

In applicazione dell'art. 31 del Contratto Assofarm e, per quanto riguarda i dirigenti del CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali, viene concordato un premio incentivante strutturato in ragione di anno di lire 23.000.000 per il personale dirigente e di lire 77.000.000 per il personale non dirigente, senza pregiudizio per la contrattazione integrativa.

10. GARANZIE OCCUPAZIONALI

Sulla base di una specifica clausola che sarà inserita nel bando di collocazione delle azioni della S.p.a. a totale capitale pubblico che assumerà il personale dall'1/7/2001, il Comune di Brescia, anche nel momento in cui divenisse socio di minoranza, si impegna a garantire i livelli occupazionali e a stabilire che il socio di maggioranza non procederà ad interventi sugli stessi senza l'assenso dello stesso Comune di Brescia.

L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre, nell'eventualità di ingresso nella Società per Azioni di nuovi soci pubblici o privati, a porre come elemento condizionale la piena accettazione degli accordi sindacali stipulati.

MA GI

fr

fr

1/3

fr

14.9.2000 che si riporta integralmente. Si precisa, altresì, che ai sensi della dichiarazione congiunta n. 13 allegata al citato CCNL viene riconosciuto l'intero trattamento economico anche nel caso di interdizione dal lavoro disposta ai sensi dell'art. 5 della L. 1204/1971 (interdizione anticipata).

ART. 17 - CONGEDI DEI GENITORI

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/71, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalla modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge 1204/71, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), della legge 1204/71, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della legge n. 1204/71, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice,
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purchè sia assicurato comunque il rispetto del termine

minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/71 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 19, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del 6.7.1995.

FERIE

Al personale delle farmacie trasferito alla costituenda S.P.A. continuerà a trovare applicazione il trattamento previsto

- per i dirigenti del CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali e,
- per il personale non dirigente dall'art. 18 del CCNL 6.7.1995 che si riporta integralmente.

La S.P.A. riconoscerà al personale trasferito le ferie maturate e non godute alle dipendenze del Comune di Brescia relative all'anno 2000 e 2001, salvo diversa determinazione del personale interessato.

ART. 18 - FERIE

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate di festività previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a" della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

PERMESSI STUDIO

Il personale delle farmacie trasferito alla costituenda S.P.A. fruirà dei permessi studio già assegnati per l'anno in corso.

Negli anni successivi i permessi di studio assegnati saranno conservati fino al termine dei corsi di studio già autorizzati.

Nei confronti del restante personale si applica quanto disposto in materia dai CCNL di categoria.

PART-TIME

Il personale delle farmacie assunto a tempo pieno che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale potrà tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla precedente trasformazione o, comunque, entro il 30.06.2006.

La trasformazione del rapporto di lavoro, qualora concordata, avviene entro 60 giorni dalla domanda e può essere disposto il differimento della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi in caso di grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

A decorrere dall'1.07.2006 troverà applicazione quanto disposto in materia dal CCNL "farmacie municipalizzate" stipulato fra ASSOFARM e le OOSS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MENSA

La SPA assumerà le iniziative necessarie per garantire il servizio mensa al personale che effettua un orario di lavoro con rientro pomeridiano. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione.

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

Nei confronti del personale delle farmacie trasferito alla costituenda SPA continua a trovare applicazione quanto disposto dagli artt. 11 e 14 del CCNL 14.9.2000 che si riportano integralmente.

ART. 11 – Aspettativa per motivi personali

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.

ART. 14 – Cumulo di aspettative

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.

17/01/2001

Luigi...
Giuseppe...
FRCEIL
Antonio...
Don Fiora

10/01/01





PRESIDENTE

Castelletti

SEGRETARIO

Caleffi

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il 6.4.2001 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000).

Brescia, 6 aprile 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brescia, 6 aprile 2001

IL SEGRETARIO GENERALE